



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 giugno 2014  
(OR. en)**

**9391/14**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0237 (NLE)**

---

---

**LIMITE**

**AVIATION 108**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO**

**del**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007  
relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione  
del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)  
per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Parere del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>2</sup> Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research and Development ("progetto SESAR")), è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (ATM) in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo (CUE). Esso mira a fornire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di controllo del traffico aereo a prestazioni elevate che permetteranno uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
- (2) Il progetto SESAR comprende tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione: la definizione del contenuto e delle priorità, lo sviluppo di nuovi sistemi tecnologici, componenti e procedure operative del concetto SESAR e i piani di realizzazione dei sistemi ATM di nuova generazione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prestazionali per il cielo unico europeo.
- (3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto il piano generale ATM di SESAR (D5) che è servito da base per la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo in Europa ("il piano generale ATM") approvato dal Consiglio il 30 marzo 2009. Il piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3). Il piano generale ATM costituisce la tabella di marcia concordata per portare la ricerca e sviluppo dell'ATM alla fase di realizzazione.

- (4) L'impresa comune SESAR (l'"impresa comune") è stata costituita mediante il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio<sup>1</sup> per gestire le attività del processo di sviluppo del progetto SESAR, in conformità al quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione. Il principale compito dell'impresa comune è l'esecuzione del piano generale ATM europeo.
- (5) Il programma di lavoro dell'impresa comune, coperto dal quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione, affronta tutti gli elementi della fase 1 e l'80% circa della fase 2 del piano generale ATM europeo. Le relative attività dovrebbero essere portate a termine entro il 2016. Le rimanenti attività della fase 2 e quelle legate alla fase 3 dovrebbero iniziare nel 2014 in conformità al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione. Il costo di tali attività è stato stimato essere pari a 1,585 miliardi di EUR, di cui 85 milioni di EUR per la ricerca esplorativa, 1,2 miliardi di EUR per la ricerca applicata e lo sviluppo preindustriale e 300 milioni di EUR per le dimostrazioni su vasta scala. Le attività di ricerca esplorativa dovrebbero essere interamente a carico del bilancio dell'Unione. In tale ottica il bilancio dell'Unione per l'esecuzione delle restanti attività dovrebbe essere integrato da contributi del settore e di Eurocontrol in base allo stesso approccio nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione.
- (6) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007, l'impresa comune dovrebbe cessare di esistere il 31 dicembre 2016 oppure otto anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio del piano generale ATM, se questa data è anteriore. La Commissione ha trasmesso il piano generale ATM al Consiglio il 14 novembre 2008<sup>2</sup> e il Consiglio lo ha approvato il 30 marzo 2009.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

<sup>2</sup> GU C 76 del 25.3.2010, pag. 28.

- (7) L'impresa comune soddisfa i criteri per i partenariati pubblico-privato istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ("programma quadro Orizzonte 2020") e attuato mediante un programma specifico istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio<sup>2</sup>.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, associando i fondi del programma quadro Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, nonché a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide sociali. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 TFUE a norma della decisione 1982/2006/CE.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

<sup>2</sup> Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

- (9) Per continuare a sviluppare le attività definite nel piano generale ATM, è necessario prorogare la durata dell'impresa comune fino al 2024, il che riflette la durata del quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione e consente quattro anni supplementari per il completamento del programma di lavoro dell'impresa comune e la conclusione di progetti che verrebbero avviati entro la fine di tale quadro finanziario. Detta proroga dovrebbe pertanto consentire l'esecuzione dell'intero piano generale ATM (fasi 2 e 3) nella sua forma attuale. In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune SESAR dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.
- (10) Per le attività da svolgere in conformità al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione dovrebbe essere organizzata una gara a procedura aperta per l'adesione di nuovi membri. L'appartenenza all'impresa comune dei membri che non contribuiscono alle attività finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione dovrebbe cessare entro il 31 dicembre 2016.

- (11) L'impresa comune dovrebbe continuare ad essere aperta e incoraggiare la partecipazione e la rappresentazione quanto più ampie possibile di soggetti interessati di tutti gli Stati membri, tra cui le piccole e medie imprese, attraverso l'adesione di nuovi membri o altre forme di partecipazione. Inoltre la partecipazione dovrebbe assicurare un giusto equilibrio tra utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti, forze armate, professionisti e fabbricanti e offrire opportunità alle PMI, alle università e agli organismi di ricerca.
- (12) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.
- (13) L'impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti, affrontando opportunamente temi sensibili quali i diritti di proprietà intellettuale, nonché promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.

- (14) L'impresa comune dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, alle domande, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.
- (15) L'esperienza acquisita nel funzionamento dell'impresa comune come organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio<sup>1</sup> dimostra che l'attuale quadro di funzionamento è sufficientemente flessibile e adeguato alle esigenze dell'impresa comune. L'impresa comune dovrebbe funzionare a norma dell'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>. L'impresa comune dovrebbe adottare norme finanziarie che si discostino dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e con il previo accordo della Commissione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE, Euratom) N. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 19.6.2002, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). In particolare l'articolo 208 del regolamento n. 966/2012 ha sostituito l'articolo 185 del regolamento n. 1605/2002.



- (16) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune dovrebbe rispettare il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Non è previsto che sia necessaria alcuna deroga a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento. L'impresa comune dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.
- (17) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011<sup>2</sup>.
- (18) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 219/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007*

Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1. L'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Orizzonte 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>\*</sup>("programma quadro Orizzonte 2020"), gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati fino al 31 dicembre 2021.

---

\* Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) al paragrafo 5, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

"– sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale ATM, mediante sovvenzioni ai membri e attraverso le misure più appropriate, quali appalti o l'aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 .

2. All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il personale dell'impresa comune è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali. Il periodo complessivo di assunzione in ogni caso non può superare la durata dell'impresa comune.";

3. L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo e il comma sono sostituiti dai seguenti:

"2. "Il contributo dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014–2020, inclusi i contributi dei paesi EFTA, proveniente dagli stanziamenti di bilancio assegnati al programma quadro Orizzonte 2020 è pari a 585 000 000 EUR.";

Le modalità del contributo dell'Unione sono stabilite in un accordo generale e in accordi annuali relativi all'esecuzione finanziaria che sono conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune. Le modalità comprendono la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione, e le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune SESAR anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Tutti i contributi finanziari dell'Unione all'impresa comune cessano allo scadere del quadro finanziario 2014-2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.";

4. L'articolo 4 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il regolamento finanziario applicabile all'impresa comune è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Esso si discosta dal regolamento finanziario quadro solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'impresa comune e previo accordo della Commissione.";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

5. L'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"La Commissione adotta la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione.";

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative a modifiche significative del piano generale ATM è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2."

6. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 6*

*Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.";

7. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 7*

*Valutazione intermedia e relazione*

Entro il 30 giugno 2017, la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia in merito all'attuazione del presente regolamento e ai risultati ottenuti dall'impresa comune, concentrandosi in particolare sull'impatto e l'efficacia di tali risultati concreti conseguiti durante il periodo stabilito, in conformità al piano generale ATM. Le valutazioni riguardano anche i metodi di lavoro, nonché la situazione finanziaria generale dell'impresa comune. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.";

8. L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

*Disposizioni transitorie relative  
all'adesione all'impresa comune*

L'adesione all'impresa comune ha termine entro il 31 dicembre 2016 per i membri dell'impresa comune che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non contribuiscono in natura o in denaro ai costi del programma di lavoro dell'impresa comune relativo al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione.

*Articolo 3*

*Disposizioni transitorie relative alle attività dell'impresa comune  
finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione*

Le attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e del programma quadro sulle reti transeuropee avviate entro il 31 dicembre 2013 hanno termine entro il 31 dicembre 2016, ad esclusione delle attività di gestione di progetto connesse alla loro chiusura.

*Articolo 4*

*Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---



## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1. L'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

"m) fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti o delle sovvenzioni e di qualsiasi altro tipo di convenzione necessari per l'attuazione del piano generale ATM, comprese le procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;

n) decidere sulle proposte di modifica dello statuto presentate alla Commissione";

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno. Le riunioni straordinarie hanno luogo a richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentino almeno il 30% dei diritti di voto, o a richiesta della Commissione o del direttore esecutivo";

2. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I membri dell'impresa comune o del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o alle procedure di aggiudicazione dell'assistenza finanziaria dell'impresa comune, in particolare in seguito a bandi di gara o inviti a presentare proposte se possiedono, rappresentano o hanno stipulato convenzioni con enti che sono potenziali candidati o richiedenti.".

3. All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune.

Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione."

4. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può concludere accordi specifici con i suoi membri e aggiudicare sovvenzioni a questi ultimi, in conformità alle norme finanziarie applicabili."

5. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 10*

*Contratti e sovvenzioni*

1. Fatto salvo l'articolo 9, l'impresa comune può stipulare contratti di prestazione di servizi e contratti di fornitura o convenzioni di sovvenzione con imprese o consorzi di imprese, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.
2. L'impresa comune provvede affinché i contratti e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 prevedano il diritto, per la Commissione, di effettuare i controlli necessari per accertarsi che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati.
3. I contratti e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 contengono tutte le disposizioni appropriate in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 18. Per evitare conflitti di interesse, i membri, compreso il personale distaccato a norma dell'articolo 8, che hanno partecipato alla definizione dei lavori oggetto di una procedura di appalto o di sovvenzione non possono partecipare alla realizzazione dei lavori stessi."

6. All'articolo 12, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune. Tale importo è ridotto a 5 milioni di EUR per i membri che aderiscono all'impresa comune entro 24 mesi dalla sua costituzione o dopo un invito a nuove adesioni."

7. All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri dell'impresa comune sono considerati entrate dell'impresa comune."

8. All'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dal testo seguente:

"1. L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro sulla base del quadro finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, e sulla base dei principi di sana gestione e responsabilità e stabilendo chiaramente obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. Il programma consiste in:";

9. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 17*

*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*

1. L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio\* al fine di accertare la sussistenza di casi di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione in riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante il finanziamento dell'Unione.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali, le convenzioni, decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto."

---

\* Regolamento (EURATOM, CE) N. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.";

10. L'articolo 24 è soppresso.
-